

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra il comune di Vione (BS) con sede in Vione C.F. n. 00837513171, P.I. n. 00580940989, rappresentato da Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Ing. Mauro Testini (d'ora innanzi denominata "Contraente")

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Maria Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia con sede a Milano, in via Celoria, 2 (d'ora innanzi denominata "Dipartimento")

premesse

- che la presente convenzione è motivata dallo svolgimento della ricerca "Innovative technologies and methodologies to promote and optimize rural tourism circuits in marginal areas" nell'ambito del Centro Nazionale Agritech, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4 - D.D. 1032 17/06/2022, CN00000022), che vede coinvolto il Dipartimento nel definire un modello per sviluppare il turismo rurale in aree montane attraverso il sistema di itinerari di mobilità dolce,
- che tale ricerca incontra l'interesse del Contraente,
- che il Consiglio del Dipartimento DiSAA ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del 18/04/2024

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della valorizzazione del territorio rurale attraverso lo sviluppo del turismo attivo in aree marginali, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di definire un "modello" per sviluppare il turismo rurale in aree montane attraverso un sistema di itinerari di mobilità dolce. A tal fine è prevista una analisi dei flussi ciclo-pedonali lungo la ciclovia dell'Oglio, tramite l'installazione, ad opera del Dipartimento, di un contatore automatico di passaggi e l'analisi da remoto dei dati raccolti. Non sono previste attività da parte del contraente oltre alla disponibilità del sito di installazione del dispositivo.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Giulio Senes.

Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione il Responsabile del Servizio tecnico e manutentivo Ing. Mauro Testini.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Nell'ambito della presente convenzione, non è prevista alcuna attività che necessiti l'accesso del personale di una Parte a strutture e attrezzature dell'altra Parte.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rilevate non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università - Dipartimento in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale dipendente impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso. Inoltre, il Contraente garantisce la corretta gestione e la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi relativamente alla sensoristica installata presso la propria sede di proprietà dell'Università.

Articolo 8

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - *Trattamento dei dati personali*

L'Università e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Università e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Articolo 12 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 13 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto dal Contraente.

Art. 14 – *Norma finale*

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DiSAA

IL RETTORE
(Prof. Elio Franzini)

PER IL CONTRAENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO

(MAURO TESTINI)

data

ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo:

Innovative technologies and methodologies to promote and optimize rural tourism circuits in marginal areas” nell’ambito del Centro Nazionale Agritech, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4 - D.D. 1032 17/06/2022, CN00000022).

Obiettivi:

Definire un modello per sviluppare il turismo rurale in aree montane attraverso un sistema di itinerari di mobilità dolce. A tal fine, verrà effettuata una analisi dei flussi ciclo-pedonali lungo la ciclovia dell’Oglio, tramite l’installazione, ad opera del Dipartimento, di un contatore automatico di passaggi e l’analisi da remoto dei dati raccolti.

Attività previste:

In relazione alla presente convenzione le attività previste per il Dipartimento riguardano l’installazione sul territorio del Contraente di un contatore automatico (Marca Ecocounter, Modello ECO Combo Multi) di flussi ciclo-pedonali di proprietà del Dipartimento e l’analisi da remoto dei dati raccolti.

Il dispositivo viene installato a terra in sito concordato con il Contraente lungo la ciclovia dell’Oglio nel Comune di Vione (coordinate 46°14'22.5"N 10°25'28.6"E).

Il dispositivo è dotato di batterie di alimentazione autonome, non è prevista la connessione alla rete elettrica.

Non sono previste attività da parte del Contraente se non la disponibilità del sito dove posizionare i sensori.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Contraente:

Sono a carico del Dipartimento le spese di acquisto, installazione, manutenzione ed eventuali riparazioni dei contatori.

Non è richiesto al Contraente altro impegno e onere finanziario se non la disponibilità del sito dove posizionare i sensori.